



## PROCEDURA PER WHISTLEBLOWING

### 1. PREMESSA

La procedura per whistleblowing è redatta alla luce del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Agenzia del Demanio, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

### 2. DESTINATARI

Il *whistleblower* è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, possono effettuare le segnalazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Agenzia del Demanio tutti i dipendenti dell'Agenzia che operano all'interno della stessa e anche coloro che hanno instaurato con l'Agenzia del Demanio altri tipi di rapporti giuridici, pur non avendo la qualifica di dipendenti, come i volontari, i tirocinanti (retribuiti o meno), lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Agenzia, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della stessa, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Possono effettuare una segnalazione anche coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l'Agenzia (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il periodo di selezione o in altre fasi precontrattuali), nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

### 3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE E ATTINENZA CON IL CONTESTO LAVORATIVO

Oggetto di segnalazione sono le informazioni su **violazioni** di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea, che **ledono l'interesse pubblico** o l'**integrità dell'Agenzia** e che consistono in **comportamenti, atti od omissioni** di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel **proprio contesto lavorativo**. Tali situazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritenga potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

---

Inoltre, possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

**POSSONO ESSERE SEGNALATI ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023:**

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

**NON possono formare OGGETTO DI SEGNALAZIONE:**

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono, quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;
- le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (che ricomprende regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

#### **4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI**

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la verifica dei fatti da parte del RPCT, competente a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- la descrizione del fatto;

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- ogni altra informazione o documento che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza degli stessi fatti.

La garanzia di riservatezza e la tutela del segnalante descritte in dettaglio nei successivi paragrafi della Procedura presuppongono che quest'ultimo renda nota la propria identità.

Pertanto, chiunque sia interessato a presentare all'Agenzia del Demanio una segnalazione di whistleblowing, dovrà rendere i suoi dati identificativi e **indicare chiaramente** nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una **segnalazione di whistleblowing**. Ciò consente di beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023, nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione, e di mantenere riservata la propria identità anche nel caso in cui la segnalazione pervenisse erroneamente ad un soggetto diverso dal RPCT, il quale è tenuto a trasmetterla immediatamente al RPCT, senza violarne la riservatezza.

Al segnalante è comunque riconosciuto il diritto di rendere segnalazioni anonime.

In tal caso, le segnalazioni anonime, ove circostanziate, saranno considerate "ordinarie" e gestite nell'ambito di altri procedimenti di segnalazione/vigilanza dell'Agenzia.

In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, può beneficiare della tutela che il D. Lgs. n. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

## **5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE. CANALE INTERNO DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI**

In via prioritaria, i segnalanti utilizzano per le segnalazioni il canale interno previsto dall'Agenzia e – solo al ricorrere di certe condizioni – possono effettuare una segnalazione esterna, all'ANAC, o una divulgazione pubblica, ovvero una denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

Il *whistleblower* che intenda effettuare la segnalazione interna di una violazione di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo dell'Agenzia deve compilare e sottoscrivere il "Modulo per la segnalazione di violazioni ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023" - riportato nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e pubblicato sul sito dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente" → "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione" → "Whistleblowing" - trasmettendolo al RPCT attraverso una delle seguenti modalità:

- mediante posta elettronica certificata (accessibile esclusivamente al RPCT, che ne è titolare) all'indirizzo PEC: [prevenzionedellacorruzione@pce.agenziademanio.it](mailto:prevenzionedellacorruzione@pce.agenziademanio.it);

- mediante servizio postale. In tal caso, a garanzia e tutela della riservatezza della propria identità e in vista della protocollazione riservata della comunicazione a cura del RPCT, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati personali del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in

una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Whistleblowing" indirizzata al RPCT (via Barberini, 38 - 00187 Roma).

È, inoltre, possibile effettuare la segnalazione verbalmente al RPCT, mediante un incontro diretto con lo stesso, previo appuntamento. In tal caso, con il consenso della persona segnalante, la segnalazione è documentata mediante verbale. Il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Le segnalazioni, con indicazione degli eventuali documenti ad esse allegati, sono oggetto di apposita protocollazione da parte del RPCT in un registro speciale riservato ("Registro segnalazioni").

Il RPCT mantiene riservata l'identità del segnalante e in ogni fase (dalla ricezione alla successiva gestione della segnalazione).

Per completezza si evidenzia che la segnalazione può essere inviata, in presenza di specifiche condizioni, anche attraverso un canale esterno, ad ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), o essere effettuata mediante divulgazione pubblica<sup>1</sup>, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (anche attraverso i *social network* e i nuovi canali di comunicazione quali *facebook, twitter, youtube, instagram*). Tuttavia, per beneficiare della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023, ciò è consentito solo al ricorrere di una delle condizioni di cui agli artt. 6 e 15 del D.Lgs. n. 24/2023<sup>2</sup>. Inoltre, nella divulgazione pubblica, ove il segnalante riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per il *whistleblower*<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Divulgare pubblicamente vuol dire rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

<sup>2</sup> E' possibile **segnalare all'ANAC** solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4, D.Lgs. n. 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

E' possibile **effettuare una divulgazione pubblica** solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

<sup>3</sup> Si fa presente che laddove, invece, il segnalante divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, la divulgazione sarà considerata dalla norma alla stregua di una segnalazione

Il D.Lgs. n. 24/2023 riconosce, inoltre, ai soggetti tutelati la possibilità, e in alcuni casi anche l'obbligo, di valutare di rivolgersi all'Autorità giudiziaria e contabile, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, beneficiando di tutte le tutele previste dal citato decreto per le ritorsioni subite e delle stesse regole sulla tutela della riservatezza<sup>4</sup>.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT stesso, il segnalante comunica tali condotte illecite direttamente all'ANAC, utilizzando le modalità di segnalazione previste dalla predetta Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

## 6. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE

A seguito della presentazione di una segnalazione interna, entro sette giorni dalla data di ricezione, il RPCT rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione e mantiene le interlocuzioni con lo stesso segnalante, potendo richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni necessarie a dare un diligente seguito alla segnalazione ricevuta.

La gestione e la verifica delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono, quindi, affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e tempestività, effettuando ogni attività ritenuta opportuna. Questi è il solo soggetto tenuto a conoscere l'identità del segnalante.

Le attività di verifica della sussistenza delle vicende contenute nelle segnalazioni sono poste in essere dal RPCT con l'eventuale supporto dell'Organismo di Vigilanza, dell'Internal Audit e della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

Nell'esecuzione delle predette verifiche, il RPCT si avvale dei collaboratori del Nucleo di supporto al RPCT che sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e responsabilità a cui è sottoposto il RPCT. A tal proposito, i collaboratori del RPCT – i quali non devono conoscere l'identità del segnalante – sono tenuti a tutelare la riservatezza dei soggetti segnalati e delle eventuali diverse persone coinvolte nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa. Il mancato rispetto di tali obblighi di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e relative sanzioni, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla legge.

Una volta ricevuta la segnalazione, il RPCT valuta l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, effettuando una verifica sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione che consentono di accordare al segnalante le tutele previste dalla norma.

La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata per i seguenti motivi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi idonei a giustificare accertamenti;

---

anonima, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

<sup>4</sup> Si fa presente che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di **pubblico ufficiale** o di **incaricato di pubblico servizio**, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'**obbligo**, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., **di denunciare** alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale (l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., dispone l'obbligo di denunciare **soltanto reati procedibili d'ufficio**, ambito più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower ,che può segnalare anche illeciti di altra natura).

- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

Nei casi sopra indicati, il RPCT procede a comunicare archiviazione al *whistleblower*.

Nei casi di ammissibilità delle segnalazioni, il RPCT informa l'Organismo di Vigilanza (OdV) del contenuto delle segnalazioni pervenute, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato e avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate.

Nelle ipotesi in cui le vicende segnalate riguardino i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 o la violazione del modello di organizzazione e gestione, previsto nel citato D.Lgs. n. 231/2001, il contenuto della segnalazione viene inviato tempestivamente all'OdV per il supporto nella relativa attività istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

L'onere di istruttoria del RPCT consiste nel compiere una verifica sulla sussistenza dei fatti segnalati. Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può anche avviare un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri soggetti interni dell'Agenzia, avvalersi del loro supporto, anche tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'istruttoria, il RPCT ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, interesserà immediatamente gli organi preposti interni o esterni all'Agenzia del Demanio, ognuno secondo le proprie competenze, avendo sempre cura di indicare che si tratta di segnalazione di whistleblowing.

In ogni caso, ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o esterni all'Agenzia, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo il contenuto della stessa, gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Entro tre mesi dalla data di ricevimento della segnalazione, il RPCT comunica alla persona segnalante le informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla relativa segnalazione.

## **7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte, il RPCT assicura la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 24/2023, per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

## 8. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Considerato l'intento di prevenire misure discriminatorie nei confronti del segnalante, nel D.Lgs. n. 24/2023 è previsto che uno stringente regime di garanzie assista i dati personali del segnalante (tutela della riservatezza trattamento dati). Inoltre, la normativa assicura allo stesso anche un apposito sistema di tutele (protezione dalle ritorsioni, limitazioni della responsabilità e misure di sostegno).

L'identità del segnalante, senza il suo consenso espresso e previa comunicazione delle ragioni della rivelazione, non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni e la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, la sua identificazione.

La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare e di relative sanzioni.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza garantisce, quindi, la massima riservatezza dell'identità del segnalante, con ciò riferendosi non solo al suo nominativo ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

Il trattamento di tali elementi viene, quindi, improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati nei casi in cui, per ragioni istruttorie, altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono inoltre espressamente sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma anche all'accesso civico di cui agli articoli 5 e seguenti del D.lgs. n. 33/2013.

La tutela in questione rileva, altresì, nei procedimenti disciplinari. Nell'ambito di tali procedimenti, attivati dall'Agenzia contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità, previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione. L'identità del segnalante potrà essere rivelata, sempre previa comunicazione scritta al segnalante delle ragioni della rivelazione e previo suo espresso consenso alla rivelazione, ove la conoscenza dell'identità della persona segnalante è indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta nella segnalazione.

Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione di *whistleblowing*.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del

segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari “*fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*”.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria.

Il *whistleblower* è inoltre tutelato da eventuali misure ritorsive o discriminatorie<sup>5</sup> adottate a suo carico a seguito della segnalazione, non potendo essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, sia attiva che omissiva, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

In caso di ritorsioni, infatti, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede un regime di protezione la cui applicazione, tuttavia, richiede che la segnalazione sia effettuata in conformità alla normativa e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

In particolare, i segnalanti devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere<sup>6</sup>, non rilevando l'eventuale errore genuino. Inoltre, è richiesto che il segnalante agisca sulla base di motivi fondati tali, da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate siano pertinenti, in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal D.Lgs. n. 24/2023<sup>7</sup>. La segnalazione dovrà essere effettuata secondo le prescritte modalità (canale interno o nelle ipotesi consentite, canale esterno, divulgazione pubblica e denuncia) e deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito (direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante), affinché questi siano considerati una ritorsione e, quindi, il soggetto possa beneficiare di protezione.

L'adozione di misure discriminatorie deve essere comunicata dal segnalante ad ANAC, attraverso il canale esterno costituito presso l'Autorità, per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'irrogazione della sanzione amministrativa al Responsabile della ritorsione, come previsto dalla legge.

L'ANAC è il soggetto competente ad accertare le ritorsioni. Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritorsivo, spetta all'Agenzia l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione, ma è motivato da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La tutela contro le ritorsioni prevista per i segnalanti, si applica non solo se la segnalazione avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

La **PROTEZIONE DALLE RITORSIONI** è estesa dal D.Lgs. n. 24/2023 anche ai **SOGGETTI DIVERSI DAI SEGNALANTI**, che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante: facilitatore

---

<sup>5</sup> Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

<sup>6</sup> Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le voci di corridoio. Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

<sup>7</sup> Per la specifica definizione delle violazioni oggetto di segnalazione vedasi § 3 della presente procedura e l'art. 2 D.Lgs. n. 24/2023.



(persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo); persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, ad esso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà della persona segnalante o per i quali questi lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Tuttavia, nei confronti dei soggetti collegati al segnalante non opera l'inversione dell'onere della prova nel procedimento innanzi ad ANAC volto all'accertamento della ritorsione.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue, a mente degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 24/2023, la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (da 10.000 a 50.000 euro). Compete all'Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

Allorché la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele, al segnalante sono anche riconosciute dal citato D.Lgs. n. 24/2023 limitazioni della propria responsabilità (penale, civile, amministrativa) rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, ove, al momento della rivelazione, vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione e che le stesse siano state acquisite lecitamente.

Si osserva, infine, che per rafforzare la protezione del segnalante, la normativa sul whistleblowing prevede anche una serie di misure di sostegno a favore dello stesso, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

## **9. PERDITA DELLE TUTELE**

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

## **10. SUPPORTO ALL'ANAC O ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O ALLA CORTE DEI CONTI**

Nel caso di segnalazioni inoltrate dal segnalante direttamente all'ANAC o all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, qualora richiesto, il RPCT svolge il ruolo di referente durante la fase di istruttoria svolta dalle predette Autorità per l'eventuale acquisizione di ulteriori informazioni, ad eccezione dei casi in cui la segnalazione riguardi lo stesso RPCT.

Il RPCT protocolla nel Registro Segnalazioni la richiesta pervenuta dalle predette autorità e adotta anche in tal caso le prescrizioni in tema di tutela del segnalante previste al paragrafo 8 della presente Procedura.